



**Area Sport e Pari Opportunità
Servizio Promozione Attività Sportive**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 E ART. 182 DEL D.LGS. N. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 108 E ART. 185 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA E FUNZIONALE, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IPPICO COMUNALE DENOMINATO "IPPODROMO DI AGNANO"

CIG: B544278536

CPV principale: 92610000-0

CPV secondari: 45212290-5 ; 712400000-2

CUI: 80014890638202400357

INDICE

PREMESSE

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 5 – SOPRALLUOGO

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 8 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

ART. 9 – AFFIDAMENTO A CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI

ART. 10 – SUBAPPALTO

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE – ART. 57

ART. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA DI CUI ALL'ART. 106 DEL CODICE

ART. 13 – CONTRIBUTO ANAC

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

ART. 16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 17 – BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 18 – BUSTA B - OFFERTA TECNICA

ART. 19 – BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

ART. 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 21 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

ART. 22 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

ART. 23 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 24 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

ART. 25 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

ART. 26 – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 27 – SOCIETA' DI SCOPO

ART. 28 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 30 – ACCESSO AGLI ATTI



**Area Sport e Pari Opportunità
Servizio Promozione Attività Sportive**

ART. 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 33 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

ART. 34 – PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E LEGALITA' NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI NAPOLI

PREMESSE

Il Comune di Napoli, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare di impiantistica sportiva e rendere i luoghi, in cui si pratica sport, sempre più sicuri, salubri ed accoglienti, ritiene opportuno proporre formule gestionali per favorire la partecipazione alla gestione complessiva degli impianti sportivi a soggetti appartenenti al mondo delle federazioni sportive e dell'associazionismo, ai quali sono, innanzitutto, richieste competenze educative e relazionali in grado di arginare quei fattori che ostacolano il progresso sociale del tessuto urbano. Il Consiglio comunale di Napoli, con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione – 2024/2026 (Deliberazione di C.C. n. 1 del 24.01.2024) e successive modifiche e integrazioni (D.c.c. n. 9 del 09/04/24 e n. 28 del 18/07/24), ha ritenuto che debbano attuarsi anche gestioni miste pubblico-privato, in grado di sopperire alla inevitabile carenza di personale comunale dedicato, circostanza questa determinata dalle note ristrettezze economiche a cui la pubblica amministrazione comunale è generalmente sottoposta, ribadendo, peraltro, che uno degli strumenti, immediatamente utilizzabili, per ripristinare la funzionalità degli impianti, sia l'affidamento dell'uso in concessione per la gestione e manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi. Un processo mirato anche ad assicurare, alle strutture concesse, sufficienti elementi di sicurezza tali da riqualificare le medesime, garantendone una corretta manutenzione ed efficienti modelli gestionali, soddisfacendo ed agevolando, così, il principio ispiratore improntato alla massima fruibilità della pratica sportiva ai cittadini, in particolar modo alle classi c.d. meno abbienti. Il tutto per garantire il recupero del patrimonio sportivo indisponibile della città.

Lo strumento del "Project Financing", quale <<tipo>> giuridico del Partenariato Pubblico Privato, è stato appositamente disciplinato dal Legislatore. In particolare, tale strumento è previsto sia nel c.d. nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), sia, nell'ambito della riqualificazione degli impianti sportivi, dal D.Lgs. 38/2021, modificato dal D.Lgs. 120/2023. Tra i modelli tipici di P.P.P. disciplinati, il "Project Financing" è quello che assolve in modo ottimale alla riqualificazione degli impianti sportivi, creando le condizioni di confronto tra soggetto pubblico e proponente privato, ciascuno portatore di specifiche competenze e capacità. Con il Project Financing, infatti, il Legislatore – sia comunitario, sia nazionale – ha inteso offrire uno strumento normativo teso a sopperire alla cronica difficoltà organizzativa e di organico che affligge la Pubblica Amministrazione, in modo particolare dal punto di vista della elaborazione di progetti tecnici complessi.

A norma dell'art. 174 del D. Lgs. n. 36/2023, il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

La gestione dell'impianto sportivo "Ippodromo di Agnano", comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva in questione, coerente con la destinazione dell'impianto stesso ed al raggiungimento degli scopi di carattere anche non imprenditoriale (promozione della pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale; valorizzazione della struttura come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari; valorizzazione dell'associazionismo sportivo volontario radicato nel territorio).

Trattasi di una concessione di servizi economicamente rilevanti e, quindi, rientrante nel campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 176, comma 2, del Codice stesso.

Con deliberazione di G.C. n. 567 del 4/12/2024 è stata approvata la proposta inerente il **Progetto di Fattibilità tecnico-economica di riqualificazione, valorizzazione e gestione dell'impianto ippico comunale denominato "Ippodromo di Agnano", sito in Napoli alla Via Raffaele Ruggiero snc, presentato, ai sensi dell'art.193, comma 1, D. Lgs. 36/2023, dalla Infratech Consorzio Stabile s.c.a r. l. - New Agnano s.c.a r. l.**

Con la medesima deliberazione veniva richiesto che il progetto esecutivo venisse redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, tenendo conto dei pareri espressi dai soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi e della relazione conclusiva del RUP recante PG/2024/715402 del 19/08/24, approvata con Determinazione Dirigenziale del 19 agosto 2024, n. 11 (DETDI/2024/0000737).

La proposta prevede un investimento, in termini di interventi straordinari di riqualificazione, per € 16.778.852,00 un piano di manutenzione per stimati oneri in capo all'operatore privato di € 27.073.760,00, oltre spese di gestione e corresponsione, in favore del Comune di Napoli, di un canone di concessione che si incrementa nel tempo coerentemente all'evoluzione dei piani di ammortamento del debito del concessionario per un totale di € 6.000.000,00 in relazione all'intero periodo di durata della Concessione, e dunque con una media annua pari ad € 171.429,00, con una concessione finalizzata alla progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e gestione tecnica, economica e operativa della struttura rinnovata e potenziata per una durata prevista in proposta di 35 anni. Il valore stimato della concessione è pari a € 216.178.390,00 calcolato ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del D. Lgs 36/2023, considerando, così come previsto dalla suddetta norma, la somma dei ricavi di gestione stimati per l'intera durata.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1 del 15/01/2025

CIG: B544278536 – CPV (vocabolario comune per gli appalti): 92610000-0 (Prestazione: servizio di gestione impianto sportivo); 45212290-5 (Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo); 712400000-2 (Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione).

La disciplina normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*".

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le

norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 241/1990, il RUP per le procedure di gara è il dott. Vincenzo Papa, dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive – Area Sport e Pari Opportunità, (telefono: 08157957437 – mail: promozione.attivita.sportive@comune.napoli.it - pec: promozione.attivitasportive@pec.comune.napoli.it, indirizzo: Napoli, via L. Tansillo - Stadio D.A. Maradona).

Per quanto disposto dal Codice, articolo 177, comma 1, l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi, e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda, si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi, oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta, si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi, oggetto del contratto, in particolare, il rischio che la fornitura dei lavori e servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. Nel caso di specie, la Concessione comporta assunzione di rischio sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta nonché assunzione del rischio di realizzazione degli interventi.

Pertanto, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 177, si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato, tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo, deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

L'affidamento della concessione è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi degli articoli 183, comma 6, 19 e ss. del Codice. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "*Appalti & Contratti*", accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

L'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice

dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui

all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

Elaborati dall'Amministrazione Concedente:

- Disciplinare di gara;
- Prescrizioni sul progetto esecutivo elaborate in sede di redazione dei pareri resi in Conferenza di Servizi;
- Lista organico impegnato presso l'attuale gestione dell'"Ippodromo di Agnano".
- Modello dichiarazione società di scopo.
- Modello dichiarazione requisiti speciali.

Elaborati dal Proponente:

- Elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica elaborati ai sensi dell'Allegato I7 del D.lgs. 36/2023 di cui alla proposta di riqualificazione e gestione dell'impianto denominato "Ippodromo di Agnano" presentata ai sensi degli artt. 193 e ss., del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dal costituendo RTI tra Infratech Consorzio Stabile s.c.a r. l. - New Agnano s.c.a r. l.;
- Piano Economico Finanziario;
- Bozza di convenzione;
- Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati sul sito web comunale www.comune.napoli.it – link gare ed appalti, nonché sulla piattaforma telematica all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>

2.2 Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre **15 giorni** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 92 e dell'art. 184 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né qualsiasi altra forma di contatto scritta e/o orale.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione, con la formula della finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 193 del Codice, del servizio di gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva, della esecuzione dei lavori di riqualificazione e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata della concessione, dell'impianto ippico comunale denominato Ippodromo di Agnano, sito in Napoli alla Via Raffaele Ruggiero snc, riportato al NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Urb. CHI, Foglio 3, Particelle da 70 a 120.

L'area relativa all'impianto ippico si estende per 49 ettari e l'impianto sportivo si compone delle seguenti strutture ed aree funzionali:

- campo di gara;
- scuderie;
- area parterre;
- parcheggio comunale;
- parcheggio "E";
- centro di riabilitazione equestre.

Le piste di gara per il trotto ed il galoppo occupano una superficie totale di circa 204.000 m², mentre ci sono quattro piste di allenamento che coprono circa 126.000 m². L'area destinata alle scuderie misura complessivamente circa 39.000 m²; in quest'area sono collocate una serie di strutture funzionali all'esercizio dell'ippodromo come gli uffici della direzione, la mascalcia, il sellaio, la mensa e una clinica veterinaria oggi in disuso. L'area destinata al pubblico, il cosiddetto "parterre", è situata tra il parcheggio comunale ed il campo di gara e si estende su un'area di circa 20.000 m² con una capienza massima autorizzata di 16.000 spettatori. L'ampio piazzale attualmente adibito a parcheggio comunale ed accessibile da via Agnano agli Astroni, versa oggi in un avanzato stato di degrado sia per quanto concerne le superfici asfaltate carrabili e di stazionamento che per le aree a verde ivi presenti. Il parcheggio "E" si estende lungo il perimetro sud del sito e presenta un'estensione di circa 11.000 m²; oltre a servire come area di parcheggio supplementare in occasione degli eventi, in quest'area si svolge un partecipatissimo mercatino dell'antiquariato tutte le domeniche mentre nei giorni infrasettimanali viene allestito un campo pratica per le scuole guida delle vicinanze. Il Centro di Riabilitazione Equestre sorge nell'area adiacente alla Tribuna Autorità.

Allo stato, l'impianto ippico è affidato in concessione a terzi in virtù di contratto repertorio n. 86599 del 10 giugno 2022, stipulato in seguito a procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 164 e ss. dell'allora vigente Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, prorogato, con determinazione dirigenziale n. 8 del 22/12/21 (DETDI/2022/0000119 dell'8/04/22) fino al 31/12/2023, ed oggetto di successiva proroga contrattuale, con determinazione dirigenziale n. 5 dell'11/12/2023 per un periodo di 12 mesi a far data dal 01 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, nonché di successiva proroga tecnica disposta con determinazione dirigenziale n. 18 del 5/12/2024 (DETDI/2024/0000966) fino al 31 dicembre 2025, oppure, se precedente, fino all'aggiudicazione che perverrà a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui al presente disciplinare.

E' posta a base di gara la proposta di riqualificazione e gestione dell'impianto denominato

“Ippodromo di Agnano” presentato ai sensi degli artt. 193 e ss., del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 da Infratech Consorzio Stabile s.c.a r.l. - New Agnano s.c.a r. l., come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 567 del 4/12/2024.

Il contratto di concessione avrà ad oggetto:

1. la progettazione esecutiva e la verifica dei lavori funzionali al servizio.

Le spese per la verifica del progetto esecutivo, ex art. 42, D.Lgs. 36/2023, sono ad esclusivo carico del solo Concessionario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Concedente. Sono altresì a carico del Concessionario, ancorchè nominati dal Concedente, la Direzione dei Lavori e la Commissione di Collaudo i cui costi sono stati inseriti nel Piano Economico Finanziario tra le spese tecniche.

Il suddetto progetto dovrà prevedere, tra le altre cose, ogni elaborato necessario ai fini del rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, da parte degli enti competenti e , in ogni caso , tutto quanto occorra a rendere il progetto approvabile, verificabile, cantierabile e garantire, al termine dei lavori, il conseguimento delle certificazioni, attestazioni e quanto indispensabile previsto dalla vigente normativa. Il progetto esecutivo dovrà recepire le prescrizioni dei pareri, autorizzazioni, nulla osta e tutto quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche in relazione alle migliorie eventualmente offerte in sede di gara. Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato in ossequio alle prescrizioni impartite dagli Enti e dai Servizi del Comune competenti, in sede di redazione dei rispettivi pareri resi in conferenza di servizi;

2. l'esecuzione dei lavori funzionali al servizio, di cui all'offerta tecnica;
3. la gestione complessiva dell'impianto sportivo in oggetto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, così come preliminarmente dettagliata nel PEF facente parte dell'offerta economica presentata in sede di gara, eventualmente migliorativo rispetto a quello posto a base di gara, per tutta la durata della concessione, ed in applicazione di quanto già preliminarmente dettagliato nel documento denominato “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” posto a base di gara, o facente parte dell'offerta presentata in sede di gara, se migliorativo e che verranno ulteriormente e definitivamente specificate, per la parte manutentiva, nel piano da allegarsi al progetto esecutivo. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, dovrà assumere la responsabilità di custodia, anche ai sensi degli articoli 2051 e 2043 del codice civile, di tutta la struttura, compreso quanto di nuova costruzione oggetto del contratto. Il concessionario provvederà all'esecuzione dei lavori in oggetto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, sulla base del cronoprogramma presentato in sede di offerta tecnica; a titolo di controprestazione a suo favore avrà il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere realizzate in vigenza della concessione. L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico finanziario, asseverato da un istituto di credito, ovvero da una società di cui all'articolo 193 del Codice.

Il concessionario verserà all'amministrazione Comunale un canone concessorio che si incrementerà nell'arco della concessione dal valore non inferiore a € 6.000.000,00. La media annua del canone prospettato dalla proponente è pari ad € 171.429,00.

La proposta progettuale presentata prevede che il Concessionario è obbligato a sottoporre, per la validazione ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto Esecutivo nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti Terzi e dagli Uffici del Comune di Napoli, entro il termine di sei (6) mesi decorrente dalla data di efficacia della Convenzione.

Tale termine è soggetto al ribasso in sede di offerta tecnica.

Sul progetto esecutivo, il concessionario dovrà acquisire i pareri necessari all'approvazione dello

stesso da parte dell'Amministrazione concedente ed in particolare da parte dei Servizi e degli Enti che hanno espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto esecutivo.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nei termini indicati nel cronoprogramma allegato all'offerta, decorrenti dalla stipula della convenzione e, comunque, dalla disponibilità dell'intero impianto sportivo, o dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione, se successiva.

I lavori dovranno essere eseguiti come indicato nel cronoprogramma posto a base di gara, o secondo la differente modalità, laddove migliorativa, offerta dal concorrente in sede di gara.

N.B. Con decreto legge 12 ottobre 2023 n. 140, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2023, n. 183, recante “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area Campi Flegrei*” è stata prevista la predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità nelle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Con delibera di giunta 291 del 19/07/2024 il Comune di Napoli ha preso atto che, ai sensi dell'art.2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.183, con verbale del 24 giugno 2024, è stata approvata la graduatoria degli edifici da sottoporre a verifica di vulnerabilità sismica e che, per il Comune di Napoli il programma di finanziamento prevede il contributo di € 231.756,00 per le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica di n. 6 edifici pubblici tra cui l'Ippodromo di Agnano. In seguito ad Accordo Quadro si è proceduto all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla esecuzione e la direzione dei lavori, di progetti connessi alla realizzazione del servizio di verifiche di vulnerabilità sismica. Alla luce di tale affidamento, dunque, si precisa che nel caso in cui dalle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica effettuate dalla società affidataria del suddetto servizio dovessero rendersi necessari interventi di riqualificazione rientranti in quelli previsti dal progetto posto a base di gara e da quelli eventualmente presentati nel corso della procedura, e gli stessi vengano posti a carico del Comune di Napoli, si prevederà la seguente rimodulazione del rapporto concessorio: il Concessionario verserà all'Ente Concedente l'equivalente economico previsto per l'effettuazione dei lavori non più eseguiti (in quanto posti a carico dell'Amministrazione) sotto forma di canone concessorio, entro il termine previsto per l'esecuzione degli stessi dal Cronoprogramma presentato.

Tale condizione deve essere necessariamente riportata, a pena di esclusione, nella Bozza di Convenzione che l'operatore economico presenta in sede di gara.

3.1 Revisione dei prezzi.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al concessionario, i prezzi dei materiali e della manodopera, subiscano una variazione in aumento o in diminuzione superiore a quella prevista nel Piano Economico Finanziario (PEF) e, tale da incidere in misura rilevante sull'equilibrio economico finanziario così come definito nello stesso PEF, sarà possibile richiedere la revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del Codice secondo la disciplina specifica stabilita nella Bozza di Convenzione.

Ai fini della determinazione delle suddette variazioni, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a. per i contratti di lavoro, gli indici sintetici dei costi di costruzione;

b. per i contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.2 Valore della concessione e dell'investimento - ID e categorie di progettazione, classi e categorie di lavori – finanziamento, valore della concessione e dell'investimento.

La proposta progettuale posta a base di gara stima, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del Codice, il valore della concessione in € **216.178.390,00** calcolato considerando i ricavi di gestione stimati per l'intera durata della concessione (35 anni).

Il Piano Economico Finanziario posto a base di gara e soggetto ad offerta migliorativa da parte dei concorrenti, prevede **un investimento di capitale privato pari ad € 16.778.852,00.**

3.2.1 Importo servizi di ingegneria e architettura – ID Categorie di progettazione.

L'importo per la progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e indagini geognostiche ammonta ad € 356.400,66 oltre spese generali pari a € 61.295,88, per un totale di € **417.696,54.**

ID e Categorie di progettazione

DESCRIZIONE CATEGORIE DI PROGETTAZIONE	ID OPERE	CORRISPONDENZA CON L. 143/49	GRADO COMPLESSITÀ	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	E.12	I/d	1,15	7.031.031,56
Strutture o parti di strutture in cemento armato-Verifiche strutturali relative- Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	S.03	I/g	0,95	1.694.866,76
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	IX/b	0,90	264.267,42
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua	IA.01	III/a	0,75	632.672,25

nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio				
Impianti di riscaldamento-Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	IA.02	III/b	0,85	167.740,51
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	III/c	1,15	1.083.190,00
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	V.01	VI/a	0,40	501.978,27
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	P.01	n.d.	0,85	1.862.512,00

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	P.02	n.d.	0,85	244.002,91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------------

I costi inerenti la sicurezza sono pari a 0 (zero), in quanto i servizi di architettura e ingegneria affidati sono di natura intellettuale e non sussistono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.

3.2.2 Importo, classi e categorie di lavori.

Nella proposta progettuale presentata, l'importo complessivo dei lavori funzionali al servizio ammonta ad € **13.482.261,68** di cui € 259.178,23 per la Sicurezza al netto dell'IVA di legge, oltre l'importo delle somme a disposizione per le spese tecniche di progettazione pari ad € 417.696,54 come sopra meglio specificato, oltre onorari, indennità e cpa.

Lavorazione	Cat. allegato II.12 al Codice	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo totale Lavori (€)	Percentuale su importo totale dei lavori	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Percentuale massima subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG1	VI	SI	7.776.185,42	57,68%	Prevalente	SI	Fino al 50%
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II	SI	501.947,04	3,72%	Scorporabile	SI	100%
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	III	SI	694.956,77	5,15%	Scorporabile	SI	100%
Impianti tecnologici	OG11	III	SI	1.188.528,82	8,82%	Scorporabile	SI	100%
Opere di ingegneria naturalistica	OG13	IV	SI	1.862.396,14	13,81%	Scorporabile	SI	100%
Lavori in terra	OS 1	I	SI	207.263,11	1,54%	Scorporabile	SI	100%
Opere di impermeabilizzazione	OS 8	I	SI	257.023,95	1,91%	Scorporabile	SI	100%
Componenti per facciate continue	OS 18b	I	SI	150.270,65	1,11%	Scorporabile	SI	100%

Opere strutturali speciali	OS21	II	SI	334.612,38	2,48%	Scorporabile	SI	100%
Verde e arredo urbano	OS 24	I	SI	243.987,73	1,81%	Scorporabile	SI	100%
Strutture in legno	OS 32	I	SI	264.250,98	1,96%	Scorporabile	SI	100%
Totale lavori					100,00%			

E' ammesso il subappalto della categoria prevalente OG1 nella misura massima del 50% dell'importo della categoria, mentre le restanti categorie sono subappaltabili nella misura del 100%. Per la specificazione dell'allocatione dei rischi, si rinvia alla matrice dei rischi, di cui alla proposta presentata posta a base di gara

3.2.3 Spese di predisposizione della proposta – promotore e diritto di prelazione..

L'importo delle spese per la predisposizione della proposta, indicato dal promotore nella proposta progettuale posta a base di gara, è pari ad € **486.066,00**.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 193, comma 8, del Codice, *“se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo”*.

Il promotore, ai fini del pagamento delle somme indicate per la predisposizione della proposta, avrà l'obbligo di esibire all'aggiudicatario i documenti giustificativi di spesa (fatture, prove di pagamento, etc.).

3.3 Servizio di gestione

Il servizio di gestione dell'impianto dovrà eseguirsi in conformità di quanto indicato nella bozza di convenzione e nel documento *“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”*, così come migliorati nell'offerta di gara che risulterà aggiudicataria della stessa.

Il servizio di gestione comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva in questione, coerente con la destinazione dell'impianto stesso ed al raggiungimento degli scopi di carattere anche non imprenditoriale indicati in premessa.

Per quanto disposto dall'art. 177, comma 1, del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario sono costituiti dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, pertanto, ai sensi dei commi 1 e 2 del richiamato articolo, l'affidamento della Concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta..

È a carico del Concessionario l'attivazione di tutte le utenze, il sostentamento dei relativi costi nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi all'avvio della gestione dell'impianto (SCIA, certificazioni, ecc.).

Oltre all'obbligo di adozione di un sistema informatizzato delle performance in fase di gestione che consenta in tempo reale all'amministrazione di poter effettuare il monitoraggio delle performance del Concessionario, è fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Amministrazione una relazione annuale relativa all'andamento della gestione della Concessione nonché ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti.

Al termine della concessione, tutte le migliorie apportate dal Concessionario all'impianto sportivo resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Napoli senza alcun onere da parte di quest'ultimo coerentemente alla disciplina dei beni gratuitamente devolvibili.

Il concessionario dovrà garantire l'utilizzo della struttura sportiva a titolo gratuito per un numero di 3 eventi e/o manifestazioni sportive compatibili con la struttura, che l'Amministrazione comunale eventualmente organizzerà nel corso dell'anno solare. L'eventuale svolgimento dell'evento e/o della manifestazione sportiva sarà comunicato dall'Amministrazione comunale con congruo anticipo al concessionario, al fine di verificare la compatibilità con le attività già in corso. Il numero minimo di eventi e/o manifestazioni sportive compatibili con la struttura è soggetto a rialzo in sede di offerta tecnica. Per gli ulteriori elementi di utilizzo di spazi in gestione al Concessionario da parte dell'Amministrazione si fa riferimento a quanto già previsto nella Bozza di Convenzione o ad ulteriori elementi migliorativi inseriti in offerta.

La mancata osservanza degli obblighi di uso pubblico comporterà la revoca della concessione.

L'oggetto della Concessione si compone, nello specifico, delle seguenti prestazioni:

Descrizione attività	Prestazione	CPV	Valore
Servizio di gestione impianto ippico – canone di concessione	Principale	92610000-0	€ 216.178.390,00
Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell'impianto ippico	Secondaria	45212290-5	€ 13.482.261,68
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Secondaria	712400000-2	€ 417.696,54

Sulla base dell'allegato Piano Economico Finanziario prodotto dal promotore e posto a base di gara, il valore complessivo stimato della Concessione, calcolato sulla base di quanto previsto dagli artt. 174, 3° comma, e 179 del Codice, è costituito dal fatturato totale del Concessionario, al netto dell'IVA, derivante dalla gestione dell'impianto, ovvero dal pagamento da parte degli utenti del corrispettivo per i servizi erogati, per tutta la durata del contratto (35 anni). Tale valore, al netto della operatività della clausola di salvaguardia di cui al 2° comma dell'art. 179 del Codice, è stimato in € **216.178.390,00** (duecentosedicimilionicentosettantottomilatrecentonovanta/00) IVA esclusa.

Il Concessionario dovrà corrispondere, per l'intera durata della Concessione, un canone di concessione che si incrementerà negli anni come previsto nel PEF per un totale di almeno € 6.000.000,00 per l'intero periodo e con una media annua di € 171.429,00, secondo le modalità previste dalla bozza di Convenzione e nel PEF. Tali importi sono soggetti ad offerta migliorativa in sede di gara.

L'intervento da realizzare e la gestione del servizio, oggetto di concessione, saranno finanziati con fondi a totale carico del concessionario.

RIEPILOGO	
Valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D. Lgs	€ 216.178.390,00

36/2023 come da PEF posto a base di gara	
Importo complessivo dell'investimento come da quadro economico allegato alla proposta	€ 16.778.852,00
Importo per la prestazione inerente al servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione incluso nell'importo complessivo dell'investimento indicato dal promotore e posto a base di gara	€ 417.696,54
Somma relativa agli oneri per la predisposizione della proposta e per la predisposizione del progetto	€ 486.066,00
Costo stimato della manodopera per il servizio di gestione per tutta la durata della concessione posto a base di gara	€ 59.072.516,00
Costo stimato della manodopera per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara	€ 3.461.727,98
Media annua canone concessorio offerto dal proponente	€ 171.429,00

3.4 CCNL di Riferimento

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice, al personale impiegato dovrà essere applicato:

- per i servizi (attività prevalente della concessione), il contratto collettivo applicato è il CCNL per i Lavoratori dello Sport 2024/2026 (codice H077). L'operatore economico potrà indicare un diverso CCNL purché garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- per i lavori, il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese artigiane del settore edilizia e affini (codice F01M), o da altro contratto che garantisca le medesime tutele.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione, così come da Piano Economico Finanziario offerto dal Promotore e posto a base di gara, è fissata in anni 35, in linea con quanto prescritto dall'articolo 178 del Codice, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, ovvero, se antecedente, dalla data di effettiva consegna del servizio, in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, del Codice non potrà essere prorogata, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1.

Alla sottoscrizione della convenzione seguirà la tempestiva consegna dell'impianto, fatta constatare da apposito verbale. Nelle more della stipula del contratto, per il tempo necessario all'acquisizione e al controllo della documentazione, nonché al decorso del termine dilatorio, sarà possibile autorizzare, con atto dirigenziale, gli accessi all'impianto sportivo al provvisorio Aggiudicatario.

Attualmente l'Ippodromo di Agnano è affidato in concessione in virtù di contratto repertorio n. 86599 del 10 giugno 2022, stipulato in seguito a procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 164 e ss. dell'allora vigente Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, prorogato, con determinazione dirigenziale n. 8 del 22/12/21 (DETDI/2022/0000119 dell'8/04/22) fino al 31/12/2023, e successivamente prorogato con determinazione dirigenziale n. 5 dell'11/12/2023 (DETDI/2023/0000833) fino al 31/12/2024 e da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale n. 18 del 5/12/2024 (DETDI/2024/0000966).

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) gestisce l'attività ippica sul territorio nazionale approvando annualmente il calendario delle corse, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di dare continuità all'attività ippica e poter usufruire dei relativi stanziamenti finanziari riconosciuti dal MASAAF, la gestione delle attività ippiche da parte dell'aggiudicatario comincerà, dunque, a far data dal 01/01/2026.

L'elaborazione del Progetto Esecutivo, invece, dovrà avviarsi a far data dalla sottoscrizione della convenzione.

È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 189 del Codice, "*Modifica di contratto durante il periodo di efficacia*".

5. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio (art. 8 comma 1 lettera b della Legge 120/2020), ma è possibile attraverso formale richiesta che i concorrenti dovranno inviare alla Stazione Appaltante, non oltre 40 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, all'indirizzo pec: promozione.attivitasportive@pec.comune.napoli.it, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale indirizzare la convocazione.

Si precisa che l'accesso per il sopralluogo è consentito esclusivamente al personale autorizzato e verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal RUP, data e luogo saranno comunicati con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale, dal direttore tecnico del concorrente, come risultante da certificato CCIAA/ALBO/REGISTRO o da altro soggetto munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché muniti di delega di tutti detti operatori.

Non si effettueranno sopralluoghi oltre il termine di 10 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 1, lett. 1, dell'Allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice.

In sede di offerta i concorrenti dovranno specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice e 66, comma 1, lettera g), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, gli operatori economici possono presentare offerte in forma di raggruppamento temporaneo, nonché di consorzio ordinario, anche se non ancora costituiti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1 lettera d), ossia nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) ;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente disciplinare:

A) requisiti generali di cui agli articoli 94 ss del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.12 del Codice;

C) requisiti di capacità economico-finanziaria;

D) requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 100, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

E) requisiti previsti per i progettisti di cui agli artt. 34 e ss. dell'Allegato II.12 del Codice; ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice e dell'art. 30, comma 5, dell'All. II.12 del Codice, i requisiti dei progettisti devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice; gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione;

F) requisiti speciali di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e della certificazione del sistema di qualità aziendale (con esclusione delle classifiche I e II).

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In mancanza del FVOE la stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei suddetti requisiti mediante l'accesso alle banche dati in uso alle singole Amministrazioni.

7.1 Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'amministrazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) o in mancanza mediante l'accesso alle banche dati in uso alle singole Amministrazioni.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i predetti requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i predetti requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ciascun progettista indicato, anche se soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e ss del Codice tramite compilazione del DGUE.

7.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'amministrazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o in mancanza mediante l'accesso alle banche dati in uso alle singole Amministrazioni.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'amministrazione concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 Requisiti di idoneità professionale, ex art. 100 comma 1 lett. a) del Codice comune a tutte le prestazioni

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente, per attività compatibili con l'oggetto della presente procedura di gara (relativamente alle attività che, in caso di raggruppamento, saranno svolte da ciascun operatore).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'amministrazione concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 Requisiti del concessionario di capacità economico-finanziaria per la gestione dell'impianto

I concorrenti, compreso il promotore, devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento posto a base di gara e, dunque, nel caso della proposta ad € 1.348.226,17;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento posto a base di gara e, dunque, ad € 674.113,08.

Il requisito di cui alla lettera a) è richiesto in ragione della durata della concessione, dell'ammontare degli interventi di riqualificazione dell'impianto ippico, proposti dal promotore, e della particolarità del servizio oggetto di gara, a titolo di garanzia della capacità economica del contraente, della solidità aziendale e per l'effetto della sostenibilità dell'investimento.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b). **N.B. La suddetta disposizione si applica solo in capo agli operatori che nel raggruppamento svolgeranno la prestazione principale inerente alla gestione dell'impianto.**

Ai sensi dell'art. 193 del Codice e dell'art. 33 co. 5 dell'allegato II.12, qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche,

devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa.

8.3 Requisiti del concessionario di capacità tecnico-professionale per la gestione dell'impianto

I concorrenti, compreso il promotore, devono aver gestito, nell'ultimo quinquennio, un ippodromo nel quale si sono svolte giornate di corse inserite nel circuito nazionale (calendari del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) o nei calendari approvati dalle autorità di competenza del paese di appartenenza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.4 Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo.

Attestazioni SOA:

Lavorazione	Cat. allegato II.12 al Codice	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo totale Lavori (€)	Percentuale su importo totale dei lavori	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Percentuale massima subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG1	VI	SI	7.776.185,42	57,68%	Prevalente	SI	Fino al 50%
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II	SI	501.947,04	3,72%	Scorporabile	SI	100%
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	III	SI	694.956,77	5,15%	Scorporabile	SI	100%
Impianti tecnologici	OG11	III	SI	1.188.528,82	8,82%	Scorporabile	SI	100%

Opere di ingegneria naturalistica	OG13	IV	SI	1.862.396,14	13,81%	Scorporabile	SI	100%
Lavori in terra	OS 1	I	SI	207.263,11	1,54%	Scorporabile	SI	100%
Opere di impermeabilizzazione	OS 8	I	SI	257.023,95	1,91%	Scorporabile	SI	100%
Componenti per facciate continue	OS 18b	I	SI	150.270,65	1,11%	Scorporabile	SI	100%
Opere strutturali speciali	OS21	II	SI	334.612,38	2,48%	Scorporabile	SI	100%
Verde e arredo urbano	OS 24	I	SI	243.987,73	1,81%	Scorporabile	SI	100%
Strutture in legno	OS 32	I	SI	264.250,98	1,96%	Scorporabile	SI	100%
Totale lavori					100,00%			

Fatta salva la possibilità, ai sensi dell'articolo 119 del Codice, di subappaltare le relative lavorazioni, l'operatore economico dovrà, ai sensi dell'**articolo 14, comma 18 del Codice**, essere, comunque, qualificato all'esecuzione delle stesse (ovvero per la sola prevalente Classifica VII), anche con l'affidamento ad altri soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 9 del Codice, ovvero raggruppando, in qualità di mandante, ditta qualificata.

L'operatore qualificato per la sola categoria prevalente, OG1 Class. VII, dovrà necessariamente dichiarare di subappaltare le restanti categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria.

8.5 Requisiti di idoneità professionale per i servizi tecnici di progettazione e coordinamento della sicurezza.

I servizi di ingegneria e architettura dovranno essere eseguiti dall'operatore economico qualificato per l'esecuzione dei lavori, se in possesso della relativa qualificazione anche per la progettazione o, in alternativa dai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 dell'Allegato II.12, riuniti in raggruppamento in qualità di mandanti ovvero indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice, si applica l'articolo 39 Allegato II 12 del Codice (giovane professionista). Il nominativo del giovane professionista e gli estremi di iscrizione all'albo, andranno indicati in sede di presentazione della documentazione di gara, specificando il rapporto intercorrente con l'operatore economico associato o indicato per i servizi di progettazione (se non presente nel RTP). I requisiti del giovane non rientrano tra i requisiti di partecipazione richiesti.

Il soggetto a cui saranno affidati i servizi di architettura e ingegneria deve garantire uno staff tecnico di progettazione composto dalle figure professionali in possesso dei requisiti di idoneità professionale come di seguito indicate:

	TECNICO RESPONSABILE Prestazione Specialistica	REQUISITI DEL TECNICO RESPONSABILE
a)	Progetto architettonico	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti
b)	Progetto delle strutture	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti sezione A (DPR 328/01)
c)	Progetto degli impianti elettrici e speciali	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
d)	Progetto degli impianti meccanici	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
e)	Progetto prevenzione incendi	Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 e smi
f)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
g)	Redazione della documentazione CAM	Esperienza in tematiche ambientali e climatiche
h)	Indagini geognostiche	Iscrizione all'albo professionale geologi

Il medesimo tecnico può essere indicato come responsabile di più prestazioni indicate in elenco a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Detti soggetti, fermo restando l'iscrizione al proprio albo professionale, potranno essere:

- a) libero professionista singolo o associato:
- b) per le società di cui agli articoli 35 e 36, del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato alla società più del 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) per i prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri dell'Unione Europea, un soggetto con caratteristiche equivalenti, secondo la legislazione vigente nello Stato membro UE in cui è stabilito, a quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

I nominativi dei professionisti vanno indicati in sede di presentazione dell'offerta, con specificazione della qualificazione professionale.

In caso di affidamento a terzi per il soddisfacimento dei requisiti in ordine al possesso di titoli abilitativi, titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione delle prestazioni predette oggetto della concessione, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa "ausiliaria". Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

A comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio la documentazione in possesso della pubblica amministrazione, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi utili al reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

8.5.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale: servizi di ingegneria espletati nel decennio antecedenti la pubblicazione del bando.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura:

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori da progettare;

- l'importo di tali lavori non può essere inferiore all'importo stimato dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza) da progettare.

DESCRIZIONE CATEGORIE DI PROGETTAZIONE	ID OPERE	CORRISPONDENZA CON L. 143/49	GRADO COMPLESSITÀ	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	E.12	I/d	1,15	7.031.031,56
Strutture o parti di strutture in cemento armato-Verifiche strutturali relative- Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	S.03	I/g	0,95	1.694.866,76
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	IX/b	0,90	264.267,42
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	IA.01	III/a	0,75	632.672,25
Impianti di riscaldamento-Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria -	IA.02	III/b	0,85	167.740,51

Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico				
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	III/c	1,15	1.083.190,00
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	V.01	VI/a	0,40	501.978,27
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	P.01	n.d.	0,85	1.862.512,00
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	P.02	n.d.	0,85	244.002,91

Per le categorie Edilizia, Strutture e Infrastrutture per la mobilità, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Allo stesso modo vale per IA.02 e IA.01 e per IA.04. e IA.03.

Con riferimento alle opere ID P.01, le attività svolte per opere analoghe sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando sono relative alle categorie P.02 e P.03 aventi la medesima destinazione funzionale della P.01.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

8.7 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

8.7.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, in base alla specifica prestazione eseguita;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

8.7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 8.2 lett. a) e b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento che svolgerà la prestazione inerente alla gestione dell'impianto deve possedere una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

8.7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale per la gestione dell'impianto

I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al par. 8.3, devono essere posseduti complessivamente in capo ad almeno uno dei soggetti che all'interno del RTI gestirà l'impianto.

8.7.4 Requisiti relativi all'esecuzione dei lavori

Il requisito di cui al par. 8.4 inerente all'esecuzione dei lavori deve essere in capo allo/agli operatore/i economico/i che all'interno del raggruppamento svolgerà/svolgeranno la relativa

prestazione.

8.7.5 Requisiti servizi di ingegneria e architettura

I requisiti di cui al par. 8.5 devono essere in capo ai soggetti che eseguiranno i servizi di ingegneria e architettura. In particolare, in caso di raggruppamento di professionisti, si precisa che:

) i requisiti di cui all'art. 34 e ss. dell'All. II.12 devono essere in capo a ciascun soggetto riunito;

) è obbligatorio l'indicazione del giovane professionista, ai sensi di quanto prescritto all'art. 39 dell'All. II.12;

) i requisiti di capacità tecnico professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.8. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

8.8.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori.

8.8.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AFFIDAMENTO ALLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

Ai sensi dell'art. 183, comma 9, del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, mediante presentazione dell'impegno, sottoscritto digitalmente, di detti soggetti. **Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'operatore economico e i soggetti in questione sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.**

10. SUBAPPALTO

In caso di subappalto si applica quanto prescritto dagli artt. 188 e 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante; il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per ogni altro aspetto non richiamato nel presente Disciplinare si rimanda all'art 119 del Codice.

N.B. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.I. *Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.*

11. CLAUSOLA SOCIALE – ART. 57 CODICE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 3.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 del Codice, si impegna ad adottare misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il Concessionario si impegna ad assumere per intero il personale già operante presso l'Impianto ip-pico, conservando le mansioni, i livelli retributivi e la tipologia di contratto già caratterizzanti il rapporto di lavoro instaurato da tale personale con l'attuale gestore, pur nel rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.

12. CAUZIONE PROVVISORIA DI CUI ALL'ART. 106 DEL CODICE.

L'offerta è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% del valore della Concessione, ovvero pari ad € 4.323.567,80, nelle forme e con i modi di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT44 V030 6903 4961 0000 0046 116;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014., del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa de-

correnza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

◦ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

◦ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziate designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziate rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui alle lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice;

d. Riduzione del 20%, in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale), UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) Tale riduzione è cumulabile con quelle di cui sopra. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

◦ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

◦ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera

ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2023 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai fini della partecipazione alla gara, l'offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione amministrativa devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del 31/03/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta. Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> nei termini

indicati nel bando di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA,
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative

Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale della singola Busta, non dovrà superare i 1 GB.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la

richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

17. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Plico telematico, Busta A, contiene la seguente documentazione:

17.1 Cauzione provvisoria di cui al punto 12, corredata da eventuale documentazione *ex art.* 106 del Codice.

17.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente chiede di partecipare alla presente procedura e dichiara:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

d) di applicare il CCNL:

• per i servizi (attività prevalente della concessione) il CCNL

• per i lavori, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

N.B. In caso di CCNL diverso da quello indicato dall'Ente concedente, l'operatore economico dovrà inserire nella Busta B "Offerta tecnica" apposita dichiarazione di equivalenza

e) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

f) che il prezzo offerto desunto dal computo metrico redatto dall'Aggiudicatario tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

g) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

h) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1/08/2007, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli al seguente link <https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20822>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando, in particolare, gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 19 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);

i) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

j) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;

k) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità CAM di cui al DM 23 giugno 2022, in G.U. n.182 del 05-08-2022;

l) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2024/2026 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;

m) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 1 marzo 2024, n. 69, reperibile al seguente link <https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni;

n) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 57 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;

o) di essere a conoscenza che, ai sensi degli artt. 107, comma 2 e 184, comma 5, del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo;

- p) nel caso in cui non sia parte del raggruppamento, la progettazione è eseguita da.....;
- q) **in caso di RTP**, il nominativo del giovane professionista è....., gli estremi di iscrizione all'albo sono i seguenti....., il rapporto con l'operatore economico è.....(ovvero mandante del RTP);
- r) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- s) **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, il domicilio fiscale....., il codice fiscale....., la partita IVA....., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice
- t) di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- u) con esplicita dichiarazione, dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- v) **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. (Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto);
- w) di impegnarsi alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti;
- x) di essere a conoscenza che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione, si procederà alla risoluzione del rapporto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute;
- y) **(clausola sociale)** di impegnarsi, ai sensi dell'art. 57 del Codice, ad attuare misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- z) **(clausola sociale)** di impegnarsi a garantire, secondo quanto indicato all'articolo 11, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

zz) di

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) dal concorrente che partecipa in forma singola;

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

d) nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, articolo 3, comma 4-quater, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, articolo 3, comma 4-quater, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.3 DGUE

Il DGUE, compilato on line sulla piattaforma telematica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall'ausiliaria.
- **dal/i progettista/i indicati.**

N.B. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- *le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;*
- *gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;*
- *tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.*

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da ciascuna impresa riunita in raggruppamento, retista

o consorziata; dalle consorziate indicate come esecutrici; qualora sussista l'ipotesi di cui all'art. 183 comma 9 del Codice, anche dalla società che presta i requisiti; dalle società o liberi professionisti indicati come progettisti (se esterni).

17.4 Impegno sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice

Ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, mediante presentazione dell'impegno, sottoscritto digitalmente, di detti soggetti. **Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'operatore economico e i soggetti in questione sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.**

17.5 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC

La verifica avviene tramite FVOE. Tuttavia, a titolo collaborativo, si chiede all'operatore economico di inserire anche nell'apposito spazio "Contributo ANAC" della piattaforma telematica, ove possibile, la documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo.

17.6 Patto di Integrità

Modello predisposto e messo a disposizione nel portale telematico nella sezione dedicata alla gara, Busta A, e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.

17.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.2 "Domanda di partecipazione ed eventuale procura".

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

N.B. In caso di concorrente costituito da più soggetti, DEVE ESSERE INDICATA la quota di partecipazione al capitale sociale della società di scopo di ciascun soggetto

17.8 Attestazione SOA e Certificazioni richieste al paragrafo 8.4 del presente disciplinare

17.9 Dichiarazione società di scopo secondo l'Allegato modello.

17.10 Dichiarazione requisiti speciali secondo l'Allegato modello.

17.11 Documenti di riconoscimento – N.B. I documenti di riconoscimento vanno inseriti (una sola volta) nell'apposito campo della Busta A. Al fine di agevolare le operazioni necessarie per consentire l'accesso agli atti, si chiede di non allegare alcun documento di riconoscimento in calce alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

18. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 193 comma 5 del Codice, i concorrenti, compreso il promotore, presentano un'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente secondo le modalità prescritte per la domanda di partecipazione al par. 17.2 del presente disciplinare, contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative poste a base di gara, secondo gli indicatori di seguito indicati.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

In particolare, la stessa dovrà essere articolata rispettando l'ordine dei criteri e subcriteri di valutazione e secondo le modalità riportate nel paragrafo 20.

N.B. L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica (prezzi, importi, ecc.).

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione che verrà sottoscritto; conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel disciplinare posto a base di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario.

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:

1) Bozza di Convenzione, avente quantomeno i medesimi contenuti di quella presentata dal Pro-

motore e posta a base di gara, adeguata alle proposte migliorative eventualmente presentate dal concorrente nella proposta.

Si precisa che la Bozza di Convenzione dovrà prevedere le seguenti condizioni minime a prescindere da eventuali proposte migliorative:

a) il Concessionario dovrà presentare il Progetto Esecutivo al massimo entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, o dall'aggiudicazione, in caso di esecuzione anticipata;

b) il cronoprogramma ed il progetto esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 6 mesi dalla data di consegna al Concedente stesso, previo eventuale rilascio dei pareri delle Autorità competenti (es. Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale ecc.) e previa verifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del Codice, restando inteso che, all'esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, ove modificato se ed in quanto consentito in forza della Convenzione, sarà di volta in volta sostituito quale allegato della Convenzione;

c) l'approvazione del progetto esecutivo oltre 6 mesi per cause non imputabili al concedente non potrà determinare l'applicazione di penali a carico del Concedente né determinare variazioni al PEF;

d) il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato fermo restando che l'eventuale ritardo rispetto alle scadenze in esso indicate, riconducibile alla ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione concedente e degli altri Enti, non sarà imputabile al Concedente in ragione delle numerose e consistenti prescrizioni al progetto esecutivo ricevute anche da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale (ASL, ABC, CONI ecc.). Gli eventuali ritardi rispetto alle scadenze indicate nel Cronoprogramma comporteranno l'applicazione delle relative penali;

e) Al fine di dare continuità all'attività ippica e poter usufruire dei relativi stanziamenti finanziari riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la gestione delle attività ippiche da parte dell'aggiudicatario comincerà a far data dal 1/01/2026.

f) Presso l'impianto ippico operano da qualche decennio a favore della collettività, due soggetti sociali senza finalità lucrative: un'Associazione svolge l'ippoterapia e l'altra organizza un mercatino fieristico domenicale per lo scambio di merce propria o usata. Le due Associazioni svolgono servizi essenziali che incontrano le finalità dell'Amministrazione Comunale, con compiti e finalità tipici dei servizi essenziali propri dell'ente, ovvero politiche a favore dei disabili e sensibilizzazione fattiva e concreta alla rigenerazione di prodotti altrimenti destinati a discarica (processo di economia circolare). Il Consiglio Comunale di Napoli intende preservare suddette attività sociali, oltre che per sensibilità, anche e soprattutto per gli scopi raggiunti dai suddetti soggetti e, per tale motivo, con mozione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 22/10/24 ha impegnato il Sindaco e la Giunta Comunale a preservare la storicità dei soggetti associativi presenti all'interno dell'impianto specificando che ai medesimi debba essere applicato un ristoro locativo appropriato alla natura giuridica accertata (assenza fine di lucro). Il Concessionario dovrà, dunque, garantire la permanenza dei suddetti soggetti;

g) Il Concessionario potrà avere la piena disponibilità dell'area parcheggio solo a partire da gennaio 2026 atteso che, attualmente, tale area è gestita dalla società A.N.M. S.p.A nell'ambito dell'affidamento del servizio di "*sosta su sede stradale e nelle strutture di proprietà comunale*" e dell'accordo intervenuto tra il Comune di Napoli e l'A.N.M. S.p.A., in scadenza al 31 dicembre 2025. Il Concessionario dovrà consentire all'Amministrazione comunale di poter utilizzare una porzione dell'area parcheggio esterna all'impianto, nella misura massima del 40% della superficie totale ed in aree non adiacenti all'ingresso dell'impianto sportivo. L'utilizzo da parte del Comune di Napoli (o di un suo delegato) della predetta area di parcheggio sarà concessa unicamente per la sosta di bus turistici

(eventualmente con facoltà di prevedere il pagamento di ticket parcheggio a carico di tali mezzi, in favore del Concedente nella misura del 50%), in giornate diverse da quelle in cui sono in programma eventi ippici, così come da calendario annuale adottato dal Ministero competente, oppure siano in programma eventi organizzati dal Concessionario e/o dai suoi partner per i quali è previsto afflusso di utenti tale per cui è presumibile un utilizzo di oltre il 50% dell'area parcheggio.

h) Diversamente da quanto previsto dall'art. 8.5 della Bozza di convenzione presentata dal promotore e posta a base di gara, la bozza di convenzione dovrà prevedere che il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitino le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e che tali funzioni e compiti non possano essere in ogni caso attribuiti al Concessionario che tuttavia ne sosterrà gli oneri ancorchè gli stessi verranno nominati dal Concedente. Ai sensi dell'art. 15, comma 8 del Codice degli Appalti, è vietata l'attribuzione dei compiti di responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati. La Bozza di Convenzione dovrà inoltre prevedere che gli oneri per la Commissione di Collaudo siano a carico del Concessionario.

i) le specifiche funzionali di riferimento del sistema informativo di monitoraggio attraverso cui il Concedente potrà monitorare in tempo reale le performance gestionali del Concessionario ed il conseguimento del livello atteso di prestazioni (SLA) rispetto a specifici indicatori chiave di performance (KPI) per tutte le aree di gestione;

j) L'identificazione dei suddetti KPI e SLA;

k) La strutturazione di una disciplina sanzionatoria tale da esplicitare la sussistenza del rischio di disponibilità in capo al Concessionario.

In ogni caso, la strutturazione dei punti j) e k), in relazione al piano di manutenzione, sarà ulteriormente definita e verrà cristallizzata a seguito della consegna del piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo.

N.B. La bozza di convenzione, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun riferimento agli aspetti quantitativi che sono valutati nell'offerta economica e che dovranno essere indicati soltanto nei documenti inseriti nella Busta – offerta economica.

2) Progetto di gestione dell'impianto sportivo – Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

Il progetto gestionale dovrà illustrare e mettere in evidenza i seguenti aspetti:

a) modalità di gestione dell'attività ippica e di eventuali ulteriori attività sportive compatibili con l'uso dell'impianto, indicando le attività sportive che si propone di far praticare e loro valenza formativa, sociale, ambientale, promozionale agonistica, bacino potenziale di utenza ecc.;

b) proposte dell'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo (es. progetti specifici per attività dedicate anche a persone diversamente abili, alla solidarietà sociale e all'inclusione), attraverso il collegamento con la rete territoriale (Enti pubblici, scuole centri di formazione, ASL, enti ed associazioni del territorio in cui insiste l'impianto);

c) il modello organizzativo previsto per la gestione dell'impianto, esplicitando con chiarezza e completezza gli organigrammi presentati, il rispettivo ruolo del personale impiegato nell'erogazione del servizio nonché il livello di formazione, in grado di garantire che il servizio oggetto del presente disciplinare sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed, in particolare, della L.R. 9 marzo 2006 n. 8 e s.m.i. In questa sezione coerentemente ai

contenuti del documento Caratteristiche del Servizio e della Gestione verrà valutata anche la qualità e appropriatezza degli standard di performance definiti in termini di KPI e SLA e la disciplina sanzionatoria;

d) servizi migliorativi e proposte innovative (attività culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio su cui insiste l'impianto, compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione, incluse modalità di accesso libero all'impianto da parte dei singoli cittadini e dell'associazionismo, tempi spazi e modalità anche con riferimento alla realizzazione di strutture e/o aree attrezzate per lo svolgimento di concerti, manifestazioni, grandi spettacoli, ecc.);

e) Programmazione e modalità di manutenzione dell'impianto ippico.

In detta relazione non dovranno essere riportati, a pena di esclusione, elementi quantitativi oggetto di valutazione nell'offerta economica.

Nelle ipotesi in cui il piano gestionale del concorrente non prevede alcuna modifica e/o integrazione migliorativa rispetto al progetto gestionale posto a base di gara, il punteggio attribuito al corrispondente criterio sarà pari a 0 (zero) punti.

3) Proposte migliorative al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con deliberazione di G.C. n. 567 del 4/12/2024. Non sono ammesse varianti sostanziali all'organizzazione del progetto e alla destinazione d'uso dei campi sportivi; il concorrente, pertanto, può proporre solo soluzioni migliorative e qualitative di dettaglio. L'esame delle varie proposte migliorative dei concorrenti riguarderà gli aspetti qualitativi, in particolare saranno valutati:

- elementi volti al contenimento dei consumi ed efficientamento energetico dell'impianto ippico nel suo complesso;

- miglioramento della fruibilità ed accessibilità dell'impianto ippico.

La mancata presentazione della proposta migliorativa al progetto posto a base di gara comporterà l'attribuzione di 0 (zero) punti al corrispondente criterio.

La Commissione nel valutare le proposte migliorative terrà conto anche della qualità, forma e completezza della documentazione presentata.

4) Utilizzo di un "cruscotto informativo di monitoraggio" consistente in un applicativo informatico basato su un insieme di indicatori tecnici, di avanzamento dell'esecuzione, gestionali (basato sui KPI e gli SLA sopra richiamati) economici e finanziari al quale potrà avere sempre accesso il Concedente per monitorare in tempo reale l'andamento della gestione dell'impianto e degli interventi di riqualificazione previsti nella proposta progettuale e che consenta, dunque, la supervisione dell'Amministrazione della efficiente gestione e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale sistema deve, inoltre, consentire la determinazione automatica delle penali in caso di mancato conseguimento di prestazioni gestionali soddisfacenti così come determinate rispetto al sistema sanzionatorio previsto nel documento Caratteristiche del Servizio e della Gestione.

I costi di sviluppo, implementazione e mantenimento in esercizio dell'applicativo sono a carico del Concessionario.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo.

Il Concorrente dovrà redigere apposita relazione di sintesi di tutte le migliori tecniche proposte al progetto posto a base di gara.

L'offerta tecnica NON dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una riduzione delle prestazioni previste dal disciplinare di gara;
- proposte tra loro alternative.

Le prestazioni dedotte nell'offerta tecnica costituiranno vincolo contrattuale e non potranno dare adito a nessun tipo di richiesta da parte del Concessionario. Il loro inadempimento sarà sanzionato con la risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in quanto la gravità dell'inadempimento è connessa all'importanza di tali prestazioni ai fini dell'offerta e dell'esito di gara.

N.B. L'operatore economico allega all'offerta tecnica:

1. qualora adotti un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3, Dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica;
2. Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 11, il concorrente inserisce una relazione illustrativa delle misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
3. Ai fini del rispetto della clausola sociale volta alla salvaguardia del lavoro, il concorrente allega progetto di assorbimento del personale.
4. dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

19. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Essa deve contenere:

- a) il rialzo percentuale sul canone complessivo offerto in favore dell'amministrazione rispetto a quello posto a base di gara (€ 6.000.000,00) e indicazione del corrispondente canone annuo medio;
- b) numero aggiuntivo delle giornate in cui l'Ente concedente può utilizzare gratuitamente l'impianto ippico;
- c) l'indicazione dell'importo dei costi della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera.

L'importo relativo alla voce "manutenzione" così come indicato nel PEF posto a base di gara dal Concedente, non può essere oggetto di offerta economica al ribasso. I relativi interventi sono oggetto di verifica periodica da parte del Concedente.

L'offerta economica deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. Piano Economico Finanziario (PEF) della Concessione asseverato, dimostrante la redditività dell'investimento e l'equilibrio economico della gestione e dell'investimento, dando conto del bilanciamento tra costi sostenuti, ricavi presunti, dimostrando, altresì, la congruità dell'utile percepito in relazione alla copertura degli investimenti e alla connessa gestione complessiva dei beni per tutto il periodo temporale prescelto.

Il Piano economico finanziario presentato in gara costituisce allegato del contratto di Concessione e non potrà essere oggetto di successiva revisione, salvo il caso in cui il Comune apporti variazioni ai presupposti e alle condizioni che determinano l'equilibrio del piano, o sopraggiungano norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio della gestione.

Dovrà, inoltre, contenere il quadro di tutti i costi che l'Aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della Concessione.

Nel PEF dovranno essere esplicitati:

- Valore Attuale Netto (VAN di progetto) determinato con riferimento alle linee Guida ANAC n.9 del 25 gennaio 2023;
- Tasso interno di rendimento (TIR di Progetto) determinato con riferimento alle linee Guida ANAC n. 9 del 25 gennaio 2023;
- Tasso di attualizzazione determinato secondo il metodo del WACC ;
- il valore delle spese di manutenzione ordinaria previste per ogni anno di gestione;
- il valore dei costi di riqualificazione;
- Il canone concessorio annuo, offerto in favore dell'amministrazione comunale salvaguardando l'equilibrio economico finanziario della proposta stessa.

Il PEF dovrà essere adeguatamente documentato al fine di comprovare la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, sulla scorta dell'offerta complessivamente formulata.

Il PEF, inoltre, dovrà tenere in considerazione la diversa tempistica in riferimento da una parte all'inizio della fase di gestione dell'impianto ippico nel suo complesso (a far data dall'avvio dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione) e dall'altra all'inizio della gestione dell'attività ippica (a far data dal 1° gennaio 2026), così come precisato al punto 4 del presente disciplinare.

Il concorrente presenta il documento, sia in formato PDF sottoscritto, sia in formato aperto e con formule visibili e senza protezioni.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 185, comma 5 del codice.

2. Computo metrico estimativo dei lavori coerente con quanto offerto in sede tecnica;

3. Quadro Economico;

4. Reddito operativo, ottenuto riclassificando il conto economico al costo del venduto, con specifica indicazione dei costi operativi complessivi e divisi per anno.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara attribuirà, un totale di 100 punti massimi così suddivisi:

Offerta Tecnica	fino a 80 punti
Offerta Economica	fino a 20 punti
TOTALE	100

	1.5	Programmazione e modalità di manutenzione dell'impianto ippico	Punti 10		QL
Progetto			Punti 20		
2	2.1	Qualità delle migliorie al progetto in termini di contenimento dei consumi ed efficientamento energetico	Punti 10		QL
	2.2	Qualità delle migliorie al progetto in termini di funzionalità ed accessibilità dell'impianto sportivo	Punti 10		QL
Cruscotto informativo			Punti 6		
3		Qualità del "cruscotto informativo di monitoraggio" al quale potrà avere sempre accesso il Concedente per monitorare in tempo reale l'andamento della gestione dell'impianto e degli interventi di riqualificazione previsti nella proposta progettuale e che consenta, la supervisione dell'Amministrazione della efficiente gestione e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.	Punti 6		QL
		Totale punti offerta tecnica		Punti 80	QL

Clausola di sbarramento

L'operatore economico concorrente che non avrà totalizzato almeno **50 punti** degli 80 punti complessivi previsti per l'offerta tecnica sarà escluso dalla gara, in quanto la proposta presentata sarà ritenuta insufficiente.

Offerta economica - Massimo 20 punti

L'offerta economica terrà conto:

- del rialzo percentuale sul canone complessivo posto a base di gara;
- dell'aumento del numero delle giornate in cui l'Ente concedente può utilizzare gratuitamente l'impianto ippico.

Nr. criterio	Nr. subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
	Offerta Economica			Punti 20	
3	3.1	Rialzo percentuale del canone complessivo offerto in favore dell'amministrazione rispetto a quello a base di gara (€ 6.000.000,00)	Punti 15		QN
	3.2	Numero aggiuntivo (rispetto a quelle previste nel progetto a base di gara) delle giornate in cui l'Ente concedente può utilizzare gratuitamente l'impianto ippico	Punti 5		QN
		Totale punti offerta economica	Punti 20		

Offerta tecnica 80 punti

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata con

Disposizione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, secondo quanto disposto dall'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, il seguente metodo: Aggregativo Compensatore.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati.

- a. il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;
- b. il coefficiente 0,20 corrisponde ad inadeguato;
- c. il coefficiente 0,40 corrisponde ad appena accettabile;
- d. il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;
- e. il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;
- f. il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

La media provvisoria e definitiva sarà arrotondata alla seconda cifra decimale.

Offerta economica 20 punti

Relativamente all'offerta economica, punteggio max complessivo 20 punti, per ciascun subcriterio quantitativo è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = valore dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il aggregativo compensatore, ove il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

n

$$P_j = \sum_{x=1} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_j = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Si applica il Disciplinare per la nomina delle commissioni giudicatrici approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 424 del 25 luglio 2024.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno e l'ora indicati nel bando di gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede allo sblocco delle offerte tecniche e, in sedute riservate, all'esame, alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma telematica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. Detta richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 185 comma 5 del Codice, prima di assegnare il punteggio all'offerta

economica, la commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario.

Può essere comunque sottoposta a verifica della congruità la prima migliore offerta che, in base ad elementi specifici, ivi compresi i costi della manodopera, può apparire anormalmente bassa. La verifica è condotta dal RUP, con l'eventuale ausilio della commissione di gara, assegnando all'operatore un termine non superiore a quindici giorni per la produzione della documentazione a giustificazione dell'offerta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, all'esito della procedura di gara, vengano presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, potrà esercitare il diritto di prelazione, adeguando la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione, risultando, in tal modo, aggiudicatario della concessione.

Nel caso il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, delle spese documentate per la predisposizione della proposta, nei limiti di cui all'articolo 193, comma 8 del Codice.

Laddove il promotore eserciti la prelazione, sarà tenuto a corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese documentate per la predisposizione della proposta, nei limiti di cui all'articolo 193, comma 8 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 11 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal

presente disciplinare ed è immediatamente efficace. Si applica quanto disposto all'art. 99 comma 3-bis del Codice, come modificato e integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro **90** giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale da intendersi come importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 6 del Codice, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio è dovuta una cauzione a garanzia delle penali, per mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali connessi alla gestione, nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice.

Nei documenti dell'offerta può essere previsto che la suddetta garanzia coprirà un periodo più breve della durata della concessione (ma comunque non inferiore a 7 anni), purché contenga apposita clausola di rinnovo automatico della stessa.

L'omessa presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento, e conseguente impossibilità di stipulare il contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica con atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

27. SOCIETA' DI SCOPO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL CODICE.

Per le finalità previste dall'art.194 del Codice il Concessionario è costituito nella forma della società di scopo.

Il capitale sociale della società di scopo deve essere almeno pari ad € 250.000,00. Rimane ferma la facoltà che tale capitale sociale non sia integralmente versato e/o sia in parte costituito mediante finanziamento soci in conto capitale.

Si rinvia alle disposizioni di legge per quanto non prescritto nel presente articolo, restando inteso che:

a) la società di scopo si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai documenti ad essa allegati. La società di scopo sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione;

b) i rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della società di scopo nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 194 del Codice;

c) a norma dell'art. 194, commi 2 e 3, del Codice, la cessione a nuovi soci delle quote della società di scopo possedute da soggetti che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione e la partecipazione al Bando può avvenire in qualsiasi momento, previa autorizzazione da parte del Concedente. I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui al medesimo art. 194, comma 3, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere affidate in Concessione, con facoltà di parziale cessione delle medesime quote anche antecedentemente a tale collaudo nel rispetto delle precisazioni fornite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e pur sempre previa autorizzazione da parte del Concedente. Ferma la predetta ipotesi di requisiti necessari alla esecuzione dei lavori previsti, la cessione a nuovi soci delle quote della società di scopo possedute da soggetti che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione e la partecipazione al Bando, nonché la loro sostituzione, può avvenire solo previa autorizzazione del Concedente. Tale autorizzazione può essere concessa nella sola ipotesi in cui i soci cessionari e/o sostituiti siano in possesso dei medesimi requisiti posseduti da quelli cedenti e/o sostituiti, tranne che altri soci della società di scopo siano in possesso dei requisiti posseduti dal socio uscente.

d) Il Concedente autorizza le cessioni di quote della società di scopo, o la sostituzione di soci, solo previa verifica inerente il rispetto delle disposizioni di legge in materia.

e) fermo restando quanto sopra pattuito, nella compagine dei soci della società di scopo come sopra costituita potranno fare ingresso nuovi soci in qualsiasi momento e salva l'autorizzazione del Concedente.

i) società appositamente ed esclusivamente costituite tra membri del raggruppamento di concorrenti aggiudicatario della concessione ovvero società collegate o controllate dai medesimi, ovvero ancora imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nella Convenzione, nel caso in cui dell'aggiudicatario faccia parte un consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) ed e) del Codice. Il mancato rispetto, da parte del Concessionario, delle modalità di cessione delle quote e/o di

sostituzione dei soci, costituisce grave inadempimento del Concessionario, con diritto del Concedente a recedere dalla concessione.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto (come da modello allegato).

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente>.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

33. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

Protocollo di legalità in materia di appalti

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque

titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto

o subcontracto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontracto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontracto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontracto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi

se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

34. PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E LEGALITA’ NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 285 del 04/07/24, ha approvato lo schema di “Protocollo di intesa tra Comune di Napoli e Organizzazioni Sindacali avente ad oggetto la sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli”. Le clausole alle quali l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando.

Clausola n° 1 — “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio – ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l’assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell’esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante e le autorità competenti”;

Clausola n° 2 — “La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, subappalto e sub-affidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei subcontraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall’Anagrafe antimafia”;

Clausola n° 3 — “La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall’art.120 comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art.6 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di sub-appalti/sub-affidamenti un’analogha clausola”;

Clausola n° 4 — “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio – i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti”;

Clausola n° 5 — “La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l’igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”;

Clausola n° 6 — “La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese sub-appaltatrici/sub-affidatarie”;

Clausola n° 7 — “La sottoscritta impresa - in base alla Legge n. 136 del 2010 ,Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010 - si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge”.

Clausola n° 8 — “La sottoscritta impresa — in base al Decreto-legislativo n. 36 del 2023 - si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e/o territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con

l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, salvo trattamenti di miglior favore”.